

**ATTO N. DD 1425**

**DEL 01/04/2021**

**Rep. di struttura DD-UA2 N. 77**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

**OGGETTO:** COMUNE DI BRUZOLO – VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

**Premesso** che per il **Comune di Bruzolo** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-27975 del 21/09/1993 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con D.G.R. n. 12-26971 del 01/04/1999 e n. 29-13115 del 25/01/2010;
  - ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 18 del 27/02/1998, n. 22 del 02/08/2002, n. 1 del 21/01/2004, n. 17 del 11/06/2008, n. 10 del 20/04/2009 e n. 14 del 03/06/2011 sei Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
  - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 02 del 22 febbraio 2021, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, ai sensi articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso a mezzo PEC alla Città Metropolitana con Nota prot. n. 993 del 01/03/2021 (ns. prot. n. 29430 stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, come previsto dal citato articolo della L.U.R.;
- (Prat. n. VP-04/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.297 abitanti nel 1971, 1.273 abitanti nel 1981, 1.323 abitanti nel 1991, 1.329 abitanti nel 2001 e 1.545 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in lieve incremento nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale di 1.258 ettari di cui: 398 ettari di pianura e 860 ettari di montagna. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 236 ettari con pendenze inferiori al 5%, 152 ettari con pendenze tra il 5% e il 25% e 870 ettari con pendenze superiori al 25% (circa il 69% della superficie comunale); si segnala la presenza di 564 ettari di aree boscate (circa il 45% del territorio comunale) mentre per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli sono presenti 237 ettari in classe II<sup>a</sup> (circa il 19% del territorio comunale);
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona omogenea 6 della Città Metropolitana di Torino denominata "VALLI SUSA E SANGONE", costituita da 40 Comuni, come definito della deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della

- legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra-comunale "*Bassa Val Susa e Val Chisone*", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovra-comunale ("*a*) *Infrastrutture*; *b*) *Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali*; *c*) *Sistemi di diffusione urbana, .....*; *d*) *Livelli di servizio di centralità di livello superiore*; *e*) *Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani*; *f*) *Quadro del dissesto idrogeologico....*" (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2);
  - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana come definiti dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.);
  - sistema economico-produttivo: è compreso in un ambito produttivo di "*II° livello*" (art. 24 NdA PTC2);
  - infrastrutture viarie e di trasporto:
    - è attraversato dall'Autostrada A 32, dalla S.S. n. 25 del *Moncenisio* e dalle Strade Provinciali n. 203 di *Borgone* e n. 205 di *Bruzolo*;
    - è attraversato dal sedime della Linea Ferroviaria Torino – Modane;
    - è interessato da un tracciato relativo alla Nuova Linea Ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Lione;
    - è attraversato da 2,1 km di piste ciclabili;
    - è interessato dal progetto di viabilità n. 61.1 di cui alla tav. 4.3 del PTC2;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dal Fiume Dora Riparia; è altresì attraversato dalle acque pubbliche del rio Colletta in Lanera e dal torrente Bruzolo;
    - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" segnala la presenza di complessivi 131 ettari (pari al 10% circa del territorio comunale) in fascia A, B e C;
    - la Banca Dati della Regione Piemonte evidenzia che nel territorio comunale sono presenti: 2 frane puntuali, 46 ettari di frane areali, 4,5 km di dissesti lineari e 10 ettari di dissesti areali;
  - tutela ambientale:
    - sono presenti delle fasce perifluviali per circa 31 ettari;
    - vengono segnalati corridoi di connessione ecologica per circa 82 ettari;
  - secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona **3S**;

**preso atto** che il Comune di Bruzolo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e alla Normativa inerente le attività commerciali;

**preso inoltre atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 02 del 22/02/2021 di adozione della Variante parziale in questione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- integrare l'art. 37 delle NTA del Piano per implementare le destinazioni urbanistiche attualmente presenti nell'area produttiva denominata *Pi2* (posta nel comparto produttivo, lungo la Strada Statale n. 25 con una superficie di 52.000 mq) con la destinazione commerciale che in conformità alla specifica disciplina regionale, a cui il PRGC vigente è adeguato, consente l'auto-riconoscimento di una Localizzazione commerciale di tipo L1 per l'insediamento di una grande / media struttura di vendita;
- integrare l'art. 40b delle NTA del Piano, al fine di modificare la destinazione urbanistica di un ambito a



Città metropolitana di Torino

Verde privato *Vp* con estensione di 2.924 mq, in area a Servizi della residenza (parcheggio e area verde), identificata con l'acronimo *Sn11*;

- modificare l'art. 40d delle NTA del Piano per stralciare l'acronimo *Sn9* e aggiungere l'acronimo *Sn10*;
- stralciare l'art. 46bis delle NTA del Piano, ad oggetto "*Vp – Aree a verde privato*";

**preso atto** che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "*Relazione Tecnica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica*", trasmesso con PEC dal Comune, alla Direzione "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**dato atto che**, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 02 del 22/02/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- "... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...*";
- contiene, **in allegato alla deliberazione**, il prospetto numerico **incompleto e non esaustivo**, di cui al comma 7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/04/2021;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**vista** la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... *contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*";

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad*

*infrastrutture*"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

## DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale n. 7** al P.R.G.C. vigente del Comune di Bruzolo, adottato con deliberazione C.C. n. 02 del 22/02/2021, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei

privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **che** rispetto al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Bruzolo, vengono formulate le seguenti osservazione:

- richiamando il comma 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: *"la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, si evidenzia che allegare il prospetto numerico all'Atto consiliare di adozione della Variante in oggetto, parrebbe non corretto con i contenuti della L.U.R. sopraccitata che individua nella Deliberazione del Consiglio Comunale il luogo ove far emergere gli elementi costituenti la parzialità della Variante, anche nel caso in cui rimanessero invariati (non essendo previsto nella L.R. 56/77 e s.m.i deroghe). Si suggerisce di sanare tale carenza nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo;
- in riferimento ai contenuti della Tabella allegata all'Atto di adozione e richiamando quanto sopra citato (comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.), si chiede:
  - di non segnalare la cubatura residenziale esistente e in progetto del Piano ma la C.I.R.T. (Capacità Insediativa Residenziale Teorica), presente nella Scheda dei dati urbani del P.R.G.C. vigente, redatta secondo il modello regionale. Tale indicazione è fondamentale per quantificare le variazioni degli standard alla residenza per le Varianti parziali che sono comprese cumulativamente tra +0,5 mq/ab e - 0,5 mq/ab;
  - di verificare con attenzione quanto riportato a pag. 12 della Relazione Illustrativa: *"Le aree a servizi di cui all'art.21 e 22 della L.R. 56/77 non sono oggetto di modifica. L'area denominata Vp1 (verde privato), ora Sn11 (verde e parcheggio pubblico) era già stata computata nelle aree a servizi di cui agli standard urbanistici. Pertanto, la superficie degli stessi non subisce modifiche, né in incremento, né in decremento."*. Gli standard definiti con gli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. non comprendono le aree a verde privato. Si suggerisce di controllare se in sede di approvazione del Piano quest'area è stata effettivamente contabilizzata tra le aree a Servizi e quindi, compresa nelle superfici richiamate nella Scheda dei dati urbani. Da una nostra verifica, basata su alcuni dati in nostro possesso, parrebbe che non sia compresa. Nel caso venisse confermato quanto ipotizzato e il cambio di destinazione urbanistica eccedesse i limiti consentiti con la Variante parziale (+0,5 mq/ab), (considerando anche tutte le precedenti Varianti parziali approvate nel periodo di validità del Piano che hanno modificato in aumento o in diminuzione le aree a Servizi della residenza) si suggerisce di:
    - modificare la destinazione urbanistica della sola quota destinata a parcheggio;
    - assegnare un nuovo acronimo alla restante parte dell'ambito *Vp* che magari richiami la proprietà comunale dell'area;
    - aggiornare, l'oggetto attuale dell'art. 46bis delle NTA del Piano ("*Vp – Aree a verde privato*"), in ragione del nuovo acronimo e rettificare la norma per regolamentare un uso che pur mantenendo la sua funzione di area verde, consenta l'installazione di arredi urbani in ragione delle esigenze dell'Amministrazione comunale;
  - nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. si dovranno anche richiamare nella Tabella i *"...parametri di cui al comma 5, lettere ..... e) e f)..."* prendendo in esame tutte le modifiche attuate con precedenti Varianti parziali approvate nell'arco di validità del Piano. Si ricorda sul tema gli aumenti delle aree o indici degli ambiti produttivi realizzati con la predente Variante parziale;

- come riportato al successivo punto 3, quanto sopra evidenziato comporta l'applicazione del comma 7 art. 17, della L.R. 56/77, in cui è citato: "*se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ..... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*";
  - si chiede di integrare la Relazione Illustrativa, argomentando compiutamente alcune modifiche della Tabella n. 2 Servizi, in quanto, la breve motivazione riportata in calce non è completa, in particolare:
    - la modifica dell'acronimo dell'area a parcheggio, in via Lago che nel Piano vigente era identificata come Sn9 e con la Variante viene rinominata Sn10. A riguardo si ricorda l'aggiornamento della cartografia del Piano;
    - la nuova area Sn9 Loc. Verneti con una superficie di 40.000 mq;
  - rimandando agli uffici regionali competenti in materia commerciale la corretta interpretazione della disciplina, si suggerisce a titolo di apporto collaborativo di valutare con attenzione la scelta di riconoscere nell'area Pi2 una localizzazione di tipo L1 che pur essendo un auto-riconoscimento in capo al Comune deve rispettare i dettami della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.. A riguardo si richiama quanto indicato alla lettera a) comma 3 art. 14 della citata deliberazione regionale: "*Le localizzazioni commerciali urbane non addensate [L1] sono le aree e/o gli edifici interclusi per almeno tre lati nell'ambito del centro abitato, così come definito all'articolo 11, comma 8 bis, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano.....*". L'area prescelta non parrebbe rispondere ai requisiti citati, non essendo interclusa nel centro abitato, quest'ultimo da intendersi ai sensi all'art. 11 comma 8bis della delibera regionale che richiamiamo: "*Ai fini dell'applicazione della presente normativa, con le espressioni "centro urbano" e "centro abitato" s'intende la parte del territorio comunale comprendente il tessuto residenziale omogeneo attuale o pianificato*". Inoltre ai sensi del comma 2 art. 14 della deliberazione commerciale, in cui è citato: "*Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali si effettua: a) per le localizzazioni urbane non addensate: 1) individuandole con una perimetrazione, ovvero 2) rendendole riconoscibili, con l'indicazione grafica di un punto che deve ricadere al loro interno, ovvero 3) con l'indicazione dei criteri da applicare per il singolo riconoscimento.....*", si renderebbe necessario delimitare in cartografia la Localizzazione commerciale Urbana non addensata di tipo L1;
  - la Direzione "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sulla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 "*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "*In caso di silenzio l'iter procede*";
  - infine si suggerisce di aggiornare, nella fase di approvazione della Variante parziale n. 7, i riferimenti di approvazione della Variante strutturale di adeguamento al P.A.I e al commercio, indicati nella delibera di adozione della presente Variante che, da una nostra ricerca, dovrebbe essere la D.G.R. n. 029-13115 del 25/01/2010, in luogo della deliberazione del C.C. n. 4 del 24/03/2004;
3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ..... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*";



4. **di trasmettere** al Comune di Bruzolo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 01/04/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)  
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo